

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 36

Adunanza 6 settembre 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI INVERSO PINASCA – SESTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 836 – 30957/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Inverso Pinasca:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 76-5272 del 20/05/1986 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 08-24085 del 10/03/1998;
- ⇒ ha approvato sette Varianti parziali al P.R.G.I., rispettivamente, con deliberazioni. C.C. n. 15 del 04/06/1998, n. 26 del 27/10/1999, n. 32 del 07/12/1999, n. 22 del 26/09/2001, n. 12 del 04/04/2002, n. 02 del 26/01/2006 e n. 20 del 26/05/2010, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 20/07/2011, il Progetto Preliminare della sesta Variante parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/07/2011 (pervenuto il 03/08/2011) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 111/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 637 abitanti nel 1971, 660 abitanti nel 1981, 655 abitanti nel 1991, 659 abitanti nel 2001 e 743 nel 2010, dati che evidenziano un trend demografico dal 1971 al 2010 pari a circa il 14%;
- ⇒ superficie territoriale di 803 ettari di montagna. La conformazione fisico – morfologica evidenzia che il 83% del territorio comunale presenta una pendenza superiore al 25%. Si evidenzia, inoltre, che 658 ettari del territorio comunale (82%) sono interessati da “*Aree boscate*”;
- ⇒ sistema produttivo: il “PTC2” individua un’ “*Area produttiva da PRG*”, nella quale sono ulteriormente specificate alcune aziende principali. Tale area non appartiene ad ambiti produttivi di livello 1 o 2;
- ⇒ è compreso nell’ Ambito 18 di approfondimento sovracomunale della “*Val Chisone*”, rispetto al quale, ai sensi dell'art. 9 del Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”, costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali /commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana, nè nei comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, individuati dal “PTC2” (artt. 22 e 23);
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 166 della Val Chisone, appartenente al “*Livello 2- Viabilità principale e adduttori radiali all’A.M.T. esistente o prevista*”;
- ⇒ Programma piste ciclabili 2009: è attraversato da una dorsale provinciale esistente e da un tratto in progetto;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Chisone (con la relative fasce perfluviali ed i corridoi di connessione ecologica), il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89 e s.m.i..
 - è classificato come sismico in classe 2 (D.M. 4/2/1982) ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974, ovvero in zona 3 - procedure punti 3, 5, 7 e 8 - della DGR 19/01/2010 n. 11-13058;

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della sesta Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 20/07/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di apportare alcune modifiche normative inerenti l’area a destinazione produttiva distinta con l’acronimo “*IRI*”, al fine di facilitare il riordino, la sistemazione e la funzionalità delle aree produttive esistenti. Le variazioni introdotte riguardano unicamente le modalità di intervento consentite sugli edifici esistenti alla data di approvazione della Variante Parziale. In particolare, la Variante introduce le seguenti modifiche:

- inserimento di norma specifica inerente il computo e la verifica delle superfici coperte;
- introduzione di prescrizione specifica relativa all’altezza massima ed al numero di piani fuori terra consentiti;
- aggiornamento dei fabbricati esistenti nella zona oggetto di modifiche;

- stralcio della fascia di rispetto del depuratore, annullato in seguito alla costruzione del collettore di valle.

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano; verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77 e riporta nella deliberazione di adozione i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; la documentazione è carente della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4 ai sensi della quale *“Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica”*.

dichiarato nella Delibera C.C. di adozione della Variante, che non emergono incompatibilità dei contenuti con i piani sovracomunali;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/09/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 01/09/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Sesta Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Inverso Pinasca, adottato con deliberazione del C.C. n. 29 del 20/07/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra

comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Inverso Pinasca la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta